SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE (Difesa)	«Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore» (N. 1133) (Approvato dalla Cu- mera dei deputati):
RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1950 (29° in sede deliberante)	CEMMI, relatore
Presidenza del Presidente CASATI	« Riordinamento del Tiro a segno nazionale » (N. 1302): PRESIDENTE
Disegni di legge: (Discussione e approvazione) « Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei	difesa 267 CEMMI 267 BARONTINI 267 CADORNA 268 CALDERA 268 CERICA 268
Carabinieri » (N. 1303): Pag. 263 PRESIDENTE	(Discussione e rigetto) « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (N. 1166): PRESIDENTE
« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri » (N. 1314) (Approvato dalla Camera dei deputati): CERICA, relatore	CADORNA, relatore
«Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano, promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra » (N. 1334) (Approvato dalla Camera dei deputati): CADORNA, relatore	l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavato della vendita della ex corazzata "Italia"» (N. 967) (D'iniziativa del senatore Macrelli ed altri): PRESIDENTE
Barontini	Elia, relatore 274

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Barontini, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Elia, Gasparotto, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Ottani, Pertini, Salvi, Varaldo.

Interviene, altresì, alla riunione l'onorevole Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

CEMMI, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore » (N. 1133) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CEMMI, relatore. In seguito all'ultimo conflitto parecchi ufficiali superiori delle Armi navali, anche in esecuzione delle leggi sullo sfollamento, si sono dimessi dal servizio permanente effettivo, e, in conseguenza, è venuta a crearsi una situazione che ha provocato una rapidità eccezionale di carriera a favore di coloro che erano rimasti in servizio, naturalmente con nocumento della preparazione e della maturità richieste dal grado. Da ciò la ragione di questo disegno di legge, di iniziativa ministeriale, che prevede il passaggio nelle Armi navali di ufficiali in servizio permanente effettivo, oppure l'immissione nel servizio delle Armi navali di ufficiali ausiliari o in congedo provvisorio per rinuncia ad avanzamento. Tutti questi ufficiali saranno immessi nel Corpo delle Armi navali con l'anzianità assoluta che avevano in servizio permanente effettivo o nel momento in cui sono stati collocati in congedo. Per costoro è richiesta la laurea in ingegneria, in chimica o in fisica; ciò perchè, trattandosi di svolgere funzioni tecniche, è necessario che abbiano una sufficiente preparazione.

Sulle domande di questi ufficiali decide una Commissione nominata dagli esperti secondo norme chiaramente indicate nel disegno di legge. Le decisioni di questa Commissione non sono però definitive. Dopo un primo esperimento di sei mesi la Commissione ordinaria per l'avanzamento deve esprimere il suo giudizio definitivo sull'idoneità o meno di questi ufficiali. Nel caso che tutti i posti a concorso non siano coperti, il Ministero propone altri nominativi ritenuti idonei dalla Commissione straordinaria. Naturalmente la nomina di questi ufficiali è contenuta, anche per ragioni di bilancio, nel numero dei posti organici e non potrà mai superare il numero di dieci, e precisamente sette col grado di maggiore e tre con il grado di capitano. Il disegno di legge ha avuto l'approvazione del Consiglio Superiore della Marina e non porta aggravi di bilancio; di conseguenza, in conformità a quanto disposto dalla Commissione competente della Camera dei deputati, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge nel testo ministeriale.

BARONTINI. Questo disegno di legge non danneggia la carriera di altri ufficiali?

CEMMI, relatore. Faccio notare che le nomine sono limitate al numero dei posti vacanti: gli ufficiali attualmente fuori servizio vengono assunti se e in quanto abbiano abbandonato il servizio dopo il 1º gennaio 1947. La legge sullo sfollamento infatti si è palesata più efficace di quanto si volesse, e si tenta ora di reimmettere nuove forze nei quadri per colmare i posti vacanti senza che ciò danneggi la carriera di altri ufficiali o incida sul bilancio dello Stato.

CERICA. Io mi preoccupo di un fatto. Vi sono dei ruoli stabiliti e consolidati con anzianità assoluta, nel senso che coloro che fanno parte delle Armi navali da qualche diecina di anni sono già nel ruolo di maggiore con una determinata anzianità assoluta. L'articolo 3 stabilisce che il trasferimento degli ufficiali ha luogo con lo stesso grado e anzianità posseduti nel ruolo di provenienza. Quindi questo concorso è molto strano perchè immette in ruoli tecnici specifici gli ufficiali di Stato Mag-

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

giore con lo stesso grado e la stessa anzianità. Potrebbe quindi darsi che un capitano di corvetta con anzianità dal 1943 passi in testa ad un ufficiale del Genio navale che abbia anzianità dal 1945, con la differenza che l'ufficiale che proviene dallo Stato Maggiore è nuovo alla specialità delle armi navali, mentre il maggiore delle Armi navali è un tecnico specifico. Io che mi preoccupo costantemente non della sistemazione delle persone, ma della efficienza dei servizi, non so se un concorso così fatto dia vere garanzie di migliorare i quadri del Genio navale. Sono dubbi che mi permetto di affacciare alla Commissione.

CEMMI, relatore. Faccio osservare che il giudizio della Commissione speciale non è definitivo, perchè è stabilito un periodo di prova di sei mesi e inoltre le caratteristiche tecniche dànno un vantaggio di 35 punti. Mi sembra che il periodo di esperimento di sei mesi rappresenti una garanzia nel senso che la capacità di un ufficiale non sia superata dalla capacità di altro ufficiale con minore anzianità o minori attitudini professionali. L'anzianità assoluta rimane immutata.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'eccezione sollevata dal collega Cerica è veramente importante ed io non sono in grado di dare un chiarimento preciso perchè effettivamente si potrebbe verificare il caso da lui indicato, e cioè che un ufficiale privo di capacità tecniche notevoli sia posto innanzi a chi viceversa poss ede tali capacità.

CERICA. La la rea rappresenta una specializzazione teorica ma non pratica. Anche un voto di laurea molto alto non dà sicuro affidamento di capacità pratica. Io penserei, pertanto, ad un ruolo specifico tecnico, mettendo in coda gli ufficiali oggetto di questo disegno di legge.

CADORNA. Concordo con le osservazioni del senatore Cerica, tanto più che c'è una clausola di ammissione al concorso che dice che possono essere nominati « a domanda » gli ufficiali ir ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo in applicazione dei decreti legislativi ecc. Si tratta in rondo di ufficiali che hanno trovato un impiego nella vita civile o che si trovano in posizione di fuori organico per rinuncia ad avanzamento, in data non anteriore al 1º gennaio 1947. Taluni possono aver

rinunciato all'avanzamento perchè non sono in grado di averlo.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'anzianità relativa è fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti del disegno di legge.

CERICA. L'anzianità assoluta rappresenta dei diritti che non si possono ledere senza aprire la strada a moltissimi ricorsi al Consiglio di Stato. Proporrei pertanto che fosse interpellato il Consiglio di Stato per chiedere se le disposizioni di questo progetto rispondano a un principio di legittimità o meno. Nel caso non vi fosse rispondenza al principio di legittimità, proporrei che gli ufficiali contemplati nel disegno di legge siano messi in coda al ruolo del rispettivo grado. Propongo, pertanto, una sospensiva.

PRESIDENTE. Io penso che il rappresentante del Governo sia d'accordo sull'opportunità di sospendere la discussione per potere avere in merito nuovi elementi.

Pongo pertanto in votazione la proposta di rinvio di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e rigetto del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (N. 1166).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino ». Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, relatore. Su questo disegno di legge abbiamo già recentemente riferito. Si tratta di allievi i quali, prima dell'8 settembre 1943, hanno compiuto una parte della loro carriera nell'Accademia di Torino o in quella di Modena, e la seconda parte presso l'Accademia di Lecce durante il periodo della guerra e dopo la guerra. Noi sappiamo che a Lecce si tenevano corsi unicamente per gli ufficiali di fanteria e di artiglieria; per le altre Armi

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

gli allievi erano suddivisi nelle Accademie di Modena e di Torino anche perchè quella di Lecce non aveva la capienza necessaria. Inoltre, poichè una parte di questi allievi erano al Nord e non al Sud, furono fatti tre corsi invece di uno solo.

La legge propone che a tutti venga riconosciuta la stessa data assoluta di nomina; non solo, ma che l'anzianità relativa venga stabilita per ciascuno di questi corsi secondo il punto ottenuto nella classifica di fine corso. Quanto alla prima parte nulla da eccepire, perchè è chiaro che, se per qualche ragione, questi allievi sono stati promossi in ritardo, l'anzianità assoluta deve essere una sola. Quanto alle norme circa l'anzianità relativa stabilita in corsi differenti (nei quali probabilmente anche gli apprezzamenti degli insegnanti erano differenti e i punti avevano un valore differente) si stabilisce con esse un principio che non mi sembra accettabile. Inoltre quelli che sono stati promossi nell'ultimo corso non hanno neanche le stesse benemerenze dei primi. Quindi mi sembra che questo provvedimento possa suscitare rammarico in coloro che avevano dei diritti acquisiti, che cioè sono stati promossi col primo corso. Così stando le cose, sottoponemmo all'onorevole Sottosegretario di Stato questa considerazione, pregandolo altresì di dirci se il Ministero concordava con essa o se la nostra obiezione non aveva valore.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Ministero fa rilevare che gli allievi chiamati al primo corso hanno dovuto sospendere il corso stesso non per loro colpa, ma per colpa del Ministero, o meglio degli eventi; e successivamente sono stati a disposizione del Ministero per completare il corso. Ora, se questi allievi sono stati a disposizione del Ministero, sarebbe un atto di ingiustizia non attribuire a costoro la stessa anzianità giuridica che vantano coloro che hanno compiuto il primo corso.

CADORNA, relatore. Le mie obiezioni permangono. Anche a non voler considerare la differenza fra coloro che hanno servito tra i repubblichini e coloro che hanno combattuto al Sud, credo che si siano verificati molti altri casi: taluni hanno fatto il soldato senza combattere ed altri si sono nascosti, mentre altri ancora hanno passato le linee provenendo

dal Nord. Quindi mi sembra che l'approvazione di questo disegno di legge provocherebbe ingiustizie gravi e non può essere giustificato con la generica affermazione di un diritto all'anzianità.

CERICA, è bene vedere il rovescio della medaglia. È giusto ricordare il caso di quelli che hanno attraversato le linee: a costoro in genere è stata accordata una ricompensa al valor militare. Però io penso che coloro che frequentarono il Corso presso l'Accademia di Lecce ed erano al Sud e si sono trovati improvvisamente, per motivi geografici, in una zona tranquilla dove hanno avuto la vita facile, non dovrebbero avere il privilegio di una anzianità superiore a quella di un disgraziato che si è trovato a Trieste o a Fiume, senza quindi nessuna possibilità materiale di raggiungere Lecce. E lo stesso dicasi per coloro che si trovarono in Piemonte o nella valle d'Aosta. Io penso quindi che la disposizione sia da una parte giusta e dall'altra no. Bisognerebbe fare a tutti lo stesso trattamento. Sono naturalmente esclusi coloro che hanno prestato servizio presso la Repubblica di Salò. i quali non sono in possesso della « dichiarazione integrativa ».

CADORNA, relatore. Sono d'accordo sull'anzianità assoluta, ma non su quella relativa, la quale si perde per cause puramente accidentali. Anche il giudizio dato in corsi differenti non ha lo stesso valore.

Noi non possiamo mettere tutti su uno stesso piano. Gli ufficiali ai quali il disegno di legge fa riferimento, sono stati sempre più fortunati di coloro che sono morti in combattimento. Per quanto mi associ a molte delle considerazioni fatte dal senatore Cerica, non trovo giustificata la concessione del titolo di anzianità che si intende attribuire.

BARONTINI. Volevo fare questo rilievo: abbiamo già esaminato questo progetto di legge e trovammo che, in linea di massima, non vi erano motivi di contrarietà. Bisognerebbe però che vi fosse inclusa una norma con la quale vengano esclusi dal beneficio di esso tutti gli ufficiali che abbiano prestato servizio con la Repubblica di Salò. È vero che esiste già un provvedimento che lo impedisce, ma penso che una norma di questo genere non sia superflua.

29" RIUNIONE (26 ottobre 1950)

CERICA. Gli ufficiali ai quali fa riferimento il senatore Barontini, vengono esclusi automaticamente.

Io astraggo dalle persone, penso sempre all'interesse generale. Secondo tale assunto quelli che erano i migliori, che avevano avuto i maggiori punti, che per intelligenza e per qualità erano in testa al corso, devono rimanere avanti e gli altri devono finire in coda. Ora io penso che a Lecce le cose si sono dovute improvvisare perchè si aveva l'illusione che gli Alleati si sarebbero serviti dell'Esercito italiano per la guerra di Liberazione e che fosse quindi opportuno preparare in fretta gli ufficiali necessari. Per forza di cose il corso di Lecce è stato affrettato e abborracciato.

PRESIDENTE. Io allora ero Ministro. Posso assicurare che il corso di Lecce è stato piuttosto affrettato che abborracciato; era però bene organizzato.

CADORNA, relatore. Qui si tratta di tre corsi differenti e non è possibile considerarli come un solo corso.

Nell'Esercito la graduatoria di corso è quella che segue l'ufficiale in tutta la sua carriera e solo la Scuola di guerra dà la possibilità di modificare tale situazione. Propongo, pertanto, che il disegno di legge non sia approvato.

PRESIDENTE. Non ho che da porre ai voti la proposta del relatore, che è di non approvazione del disegno di legge. Chi approva la proposta del senatore Cadorna di rigettare il presente disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (N. 1303).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, relatore. Questo provvedimento si ricollega ad uno analogo che è già stato adottato per le guardie di finanza. Tanto i carabinieri quanto le guardie di finanza avevano

dei limiti di servizio: i marescialli andavano in pensione dopo 30 anni di servizio e i brigadieri dopo 25 anni. L'attuale provvedimento porta invece una modifica allo stato giuridico dei carabinieri nel senso che sostituisce i limiti di età ai limiti di servizio. Quindi i militari dell'Arma dei carabinieri, invece di andare in pensione dopo un certo numero di anni di servizio, andranno in pensione al compimento del 55º anno di età, per quanto riguarda i marescialli maggiori, del 52º per quanto riguarda i marescialli di alloggio, e così di seguito. Con questo provvedimento si ripristinano i limiti di età che esistevano prima dell'adozione dei limiti di servizio, e porta come conseguenza che alcuni che si sono arruolati, come può accadere per i carabinieri, a 26 anni, non riescano a raggiungere, a compimento dei limiti di età, il limite pensionabile.

Per la Guardia di finanza ho proposto una speciale norma transitoria, nel senso di accordare 5 annì a coloro che non hanno ancora raggiunto una situazione pensionabile, per dar modo a costoro di raggiungerla. Altrettanto potrei fare ora, proponendo senz'altro che per i carabinieri venga adottato lo stesso provvedimento. Però per la Guardia di finanza il provvedimento riguardava 47 unità e portava un determinato onere finanziario che la Commissione accettò e oggi invece si tratta di un provvedimento che riguarda parecchie migliaia di carabinieri e porta un sensibile aggravio di bilancio.

PRESIDENTE. La Commissione finanza e tesoro, consultata in merito, ha risposto che non vi è nulla da osservare: basta che siano lasciati temporaneamente vacanti i posti di cui all'articolo 7 del disegno di legge.

BARONTINI. Questo disegno di legge sembra informato al criterio di facilitare lo svecchiamento dell'Arma dei carabinieri, per dar modo ai giovani di avere un migliore avvenire. Ma all'articolo 5 si dà poi facoltà insindacabile ai Comandi di trattenere in servizio quegli elementi che abbiano superato i limiti di età. In tal modo questa diventa praticamente una legge di epurazione, perchè a giudizio insindacabile del Comando si possono trattenere anche coloro che abbiano superato i 55 anni di età. In questo modo si trattiene chi si vuole trattenere e si manda via chi non è gradito.

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

CERICA, relatore. La sostituzione dei limiti di età ai limiti di servizio porta, non ad un ringiovanimento, ma ad un invecchiamento nel senso che prima, con 30 anni di servizio, il maresciallo che si era arruolato a 20 anni, a 50 anni andava via, mentre adesso va via a 55.

BARONTINI. Lo stesso senatore Cerica ha fatto rilevare che taluni iniziano la carriera molto tardi.

CERICA, relatore. A costoro si accorderanno 5 anni di margine appunto perchè non vadano a riposo senza avere maturato il diritto alla pensione. La sostituzione del criterio dell'età a quello del servizio porta ad un prolungamento della carriera di sottufficiale. Prima i brigadieri andavano in pensione in genere a 45 anni e i marescialli a 50; oggi c'è un allungamento di 5 o 6 anni per ogni grado. In tal modo si mettono maggiormente a profitto dell'Arma le possibilità professionali e fisiche di ciascun individuo.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Barontini relativa all'articolo 5, si tratta di un provvedimento che riguarda soltanto pochissimi marescialli maggiori che sono i perni del Comando generale, cioè coloro che, pur avendo oltrepassato i limiti di età (e saranno in tutto una cinquantina) possono ancora, con attività sedentaria, prestare utilmente servizio presso il Comando generale o presso i Comandi di divisione. In questi Comandi, oggi, tutta la parte relativa all'avanzamento è in mano a taluni marescialli maggiori, i quali vengono trattenuti oltre il compimento dei limiti di età per altri tre anni, fino al limite massimo di 58 anni. Si tratta di vecchi burocrati che fanno marciare determinati servizi essenziali, specialmente di carattere amministrativo. Ce ne saranno 10 o 12 al Comando generale e un paio per ogni Comando di divisione.

BARONTINI. A me pare che le parole del senatore Cerica confermino i dubbi da me esposti. C'è il caso di chi ha iniziato la carriera molto giovane e c'è il caso di chi l'ha iniziata più tardi. Qui, però, si fa una deroga al principio generale. Il fatto è che con queste norme si dà una facoltà che può diventare arbitrio, e lasciamo questo arbitrio in piena facoltà dei Comandi dell'Arma.

CERICA, relatore. Faccio osservare che il giudizio sugli elementi chiamati a restare in

servizio o meno non sarà affidato alla decisione arbitrale di un solo individuo, ma di una Commissione, nell'àmbito della quale si vota per ordine di anzianità.

CEMMI. Volevo osservare che le preoccupazioni del collega Barontini potrebbero essere giustificate se si trattasse di un giudizio insindacabile per trattenere o dimettere dal servizio. Ma qui si tratta soltanto del giudizio per trattenere in servizio: non v'è quindi una facoltà discrezionale di mandar via, ma soltanto il potere di trattenere in soprannumero. Le preoccupazioni del senatore Barontini mi sembrano pertanto per lo meno esagerate.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con quanto ha detto l'onorevole relatore. Quanto alla preoccupazione espressa dal senatore Barontini, debbo dire che la legge parla di Comando Generale dell'Arma, ma che vi è effettivamente una Commissione composta di ufficiali superiori, la quale garantisce che non si compiano ingiustizie a danno degli interessati.

CERICA, relatore. In questi giorni vi è stato un vivissimo allarme per la sorte dei trattenuti e richiamati dell'Arma che verrebbero licenziati in base a questo disegno di legge. L'articolo delle disposizioni transitorie va precisamente incontro alla posizione dei trattenuti e richiamati che non abbiano raggiunto il limite pensionabile. Esso infatti dice: « Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio... continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungano entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35º anno di servizio se marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore ».

Quindi ai richiamati che correvano il pericolo di essere mandati a riposo, viene applicata la disposizione più favorevole, cioè non vengono applicati i limiti di età. Ecco perchè il disegno di legge riveste anche un certo carattere di urgenza. Propongo pertanto che venga approvato.

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

CEMMI. Io vorrei che fosse chiarito questo punto: in sostanza, a quei militari dell'Arma che non hanno raggiunto i limiti di 30 anni di servizio, si danno 5 anni di anzianità.

CERICA, *relatore*. Vengono trattenuti in servizio per cinque anni, affinchè possano raggiungere il limite pensionabile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, ed apro quella sugli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:

58º anno di età se marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;

55° anno se marescialli maggiori;

52º anno se marescialli capi o d'alloggio; 50º anno se brigadieri o vicebrigadieri; 48º anno se appuntati o carabinieri.

Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

(È approvato).

Art. 2.

Le nomine alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono conferite ai marescialli maggiori previo concorso per esami.

I concorsi sono banditi per la nomina a comandante di sezione, ma i vincitori di essi possono, per normale avvicendamento, essere destinati anche alle altre cariche previste dal citato articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

(È approvato).

Art. 3.

La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è pari, dopo 20 anni di servizio effettivo, a 60 centesimi della base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o paga – considerati aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 – e degli altri assegni utili a pensione integralmente percepiti. Per ogni anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo l'ali'quota di 60 centesimi è aumentata:

di 3 centesimi per i sottufficiali,

di 5 centesimi per i graduati e militari di truppa.

In nessun caso la pensione così calcolata può superare il massimo di nove decimi della base pensionabile di cui al precedente comma.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'articolo 833 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell' Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungano entro 5 anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35º anno di servizio se marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.

(È approvato).

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi, purchè:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda, potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 5 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1º luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

(È approvato).

Art. 7.

Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 5 e 6 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

(È approvato).

Art. 8.

I sottufficiali e militari di truppa che abbiano prestato più di 20 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge avranno diritto alla pensione normale che sarebbe spettata loro a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, se fossero stati collocati a riposo alla data suddetta, quando tale pensione sia più favorevole di quella che dovrebbe essere loro attribuita, all'atto dell'effettivo collocamento a riposo, a mente dell'art. 3.

(È approvato).

BARONTINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento del Tiro a segno nazionale » (Numero 1302).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Tiro a segno nazionale ». Dichiaro aperta la discussione generale.

GASPAROTTO, relatore. È un disegno di legge di una certa importanza. Il Tiro a segno è caduto in desuetudine e tutti i campi di tiro a segno sono, presentemente, in stato di completo abbandono e in via di distruzione. Si propone qui il riordinamento della materia, in base a criteri del tutto nuovi. L'articolo 1 dice, ad esempio, che il Tiro a segno nazionale è un'organizzazione a carattere « sportivo ». La parola « sportivo » è stata introdotta per eludere le disposizioni del Trattato di pace che ci vietano di costituire organizzazioni di carattere, non

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

solo militare, ma premilitare. Lo scopo della legge è viceversa quello di preparare i cittadini alle armi. Non credo che il frequentare un campo di tiro a segno sia uno sport; ritengo bensì che questa attività rientri nell'addestramento militare. L'articolo 9 del progetto prescrive che possono iscriversi al Tiro a segno nazionale tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A mio avviso non si iscriverà nessuno, a meno che non si dia qualche facilitazione per quanto concerne il servizio militare. Io, ad esempio, sono stato l'autore del primo ordinamento dell'istruzione premilitare, con il quale veniva concessa una abbreviazione di ferma a coloro che ne frequentassero i corsi.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ai tempi ricordati dal senatore Gasparotto era in atto una ferma breve e vigeva uno spirito autentico di democrazia e di progresso. La ferma in pratica era di un anno, benchè in teoria fosse di 18 mesi. In seguito, il fascismo ha posto le organizzazioni premilitari su basi di partito.

PRESIDENTE. Un tempo la frequentazione del Tiro a segno era obbligatoria.

GASPAROTTO, relatore. Allora il Tiro a segno nazionale aveva fortuna ed era in perfetta efficienza; poi è stato abbandonato. Quindi, a mio avviso, se non si concede qualche particolare facilitazione ai frequentatori è difficile che i cittadini, la domenica, anzichè andare in campagna o a caccia, vadano al Tiro a segno.

PRESIDENTE. È questione di costume, di consuetudine. In Svizzera il tiro a segno è frequentatissimo dai cittadini.

GASPAROTTO, relatore. Si tratta colà di una organizzazione del tutto diversa. Il cittadino è soldato anche in tempo di pace: si porta a casa il fucile e lo cura tenendolo in perfetta efficienza.

Faccio notare, inoltre, che l'articolo 9 del disegno di legge contiene un'altra disposizione importantissima; dispone cioè che l'iscrizione annuale al Tiro a segno è obbligatoria per tutti i civili detentori, per qualsiasi motivo, di porto d'arma da fuoco. Tale iscrizione è dunque obbligatoria anche per coloro che hanno la licenza di caccia. Bisogna ora notare che in Italia i

cacciatori sono quasi un milione. Essi già protestano contro la tassa che li riguarda, che è considerata troppo elevata e la Commissione di finanze e tesoro si è opposta alla introduzione della sopratassa recentemente proposta dal ministro Vanoni. Con l'appoggio della firma di 30 senatori si è chiesto che il progetto di legge relativo fosse deferito all'esame e alla discussione dell'Assemblea, anzichè essere approvato in Commissione.

PRESIDENTE. A quanto ammonta la soprattassa proposta?

GASPAROTTO, relatore. Ad oltre 4 mila lire. Ora, se si pensa che vi sono regioni in Italia, specie nell'Alta Italia, dove non v'è contadino che si rispetti che non abbia la sua licenza di caccia, si può immaginare quali proteste ha sollevato questo progetto di legge.

Fissando questa tassa speciale in 250 lire a testa e calcolando i cacciatori in numero di un milione, lo Stato verrebbe ad incassare 250 milioni. Ma io penso che le spese che importerà questo progetto di legge saranno tanto forti che questi 250 milioni incideranno ben poco sulla economia generale, mentre le 250 lire a testa di soprattassa troveranno forti contrasti nel Paese. Insomma, io non credo che sia felice questa disposizione che obbliga taluni cittadini a pagare una tassa anche se essi non frequenteranno poi i campi di tiro a segno. Comprenderei che si stabilisse una tassa per tutti i cittadini, ma non capisco la ragione per cui la si debba imporre soltanto ai cacciatori.

CEMMI. Anche io ritengo che un onere di carattere pubblico debba riversarsi sulla generalità dei cittadini e non sulla limitata classe dei cacciatori.

PRESIDENTE. Effettivamente neanche io scorgo il nesso tra il riordinamento del tiro a segno e l'obbligo per i cacciatori di contribuire ad esso con una tassa particolare.

BARONTINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che abbiamo ricevuto questo progetto di legge questa mattina: non mi sembra il caso di discuterlo in uno scorcio di seduta. Bisogna avere il tempo di studiarlo per vedere se non sia il caso di proporre eventuali emendamenti. Si può essere d'accordo in linea di massima, ma vi saranno certamente modifiche da proporre per fare una legge che

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

non si presti a interpretazioni difficili e controverse. Propongo quindi una sospensiva.

CADORNA. In questo disegno di legge si parla del tiro a segno sotto due aspetti: l'aspetto sportivo e quello premilitare. Di quest'ultimo non si parla apertamente per le ragioni esposte dall'onorevole Gasparotto. Vi è senza dubbio una parte che riguarda lo sport: si tratta cioè di preparare gli elementi per competizioni di carattere internazionale. Per quanto riguarda l'importanza del tiro a segno per la preparazione della gioventù al maneggio delle armi, ritengo che essa sia minima, almeno per quanto ho potuto constatare nel passato. Ai reparti militari giungevano reclute che non sapevano nulla del maneggio delle armi, anche se avevano frequentato il Tiro a segno. Quello che colà si impara non serve alla preparazione alla guerra. Tanto è vero che il Ministero della difesa si è tutelato ed ha detto che contribuirà al riordinamento del Tiro a segno nazionale nel limite delle sue disponibilità. Ho esposto queste mie considerazioni senza per ora trarne nessuna conclusione; esse potranno essere approfondite in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Forse il Ministero della difesa non si è reso conto della entità della spesa, che il disegno di legge comporterebbe.

CALDERA. Vorrei si tenesse presente che la spesa di 250 lire *pro capite* verrà pagata, per la maggior parte, da coloro che hanno bisogno del porto d'armi per uso di caccia. Questo tipo di sport è molto diffuso, ad esempio, in provincia di Verona: si hanno colà 15 mila licenze e i titolari di esse sono per la maggior parte operai che la domenica si recano a caccia. Obbligare questi cittadini a pagare una tassa di 250 lire mi sembra eccessivo.

Vorrei, poi, far notare una incongruenza. Secondo le disposizioni del disegno di legge possono iscriversi al Tiro a segno nazionale coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Ora, se effettivamente è così, io faccio presente che coloro i quali richiedono la licenza di caccia devono trovarsi in condizioni di poterne usufruire. Chi richiede la licenza di caccia non può nel medesimo tempo frequentare un corso di addestramento al tiro a segno. Questo corso diventerebbe quindi un fatto puramente nominale, un mezzo per giustificare l'incasso delle 250 lire di tassa. Questo è un as-

surdo: dobbiamo pur sempre osservare un principio di moralità. Vorrei che questo punto fosse tenuto presente nella seduta in cui proseguiremo la discussione di questo disegno di legge.

CERICA. Quando ero comandante a Bologna, sono andato al Centro di addestramento e mi sono reso conto, anche perchè sono un appassionato tiratore, che vale più una sola settimana di istruzione di tiro fatta con i sistemi attuali che non 4 o 5 anni di frequenza di un campo di tiro a segno. L'efficacia di questo disegno di legge ai fini della preparazione militare sarebbe nulla, e in questa affermazione mi associo alle considerazioni del collega Cadorna.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di sospensiva del collega Barontini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento
dei sottufficiali dei carabinieri » (N. 1314)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri ». Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, relatore. Precedentemente al 1946. l'Arma dei carabinieri reclutava i propri sottufficiali tramite un corso tenuto alla Scuola centrale di Firenze, al quale potevano prendere parte i carabinieri e gli appuntati dell'Arma. Siccome questa fonte di reclutamento non era sufficiente ad assicurare all'Arma stessa una preparazione tecnica generale ed una istruzione sufficienti, fu stabilito, con il decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, che una aliquota di questi sottufficiali fosse reclutata con un concorso fra civili. Il decreto luogotenenziale 12 aprile 1946 stabiliva che due terzi dei posti del concorso per titoli ed esami fossero riservati ai civili ed un terzo ai militari. L'esperienza fatta in questi quattro anni ha dimostrato che la proporzione suddetta non era del

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

tutto utile: con il disegno di legge che noi esaminiamo, viene infatti modificata la proporzione stessa, stabilendosi che metà dei posti siano riservati ai militari e metà ai civili. Con l'articolo 1 si consente ai militari dell'Arma che abbiano come titolo di studio almeno la licenza di scuola media inferiore, cioè il titolo stesso dei civili, di concorrere all'ammissione ai corsi biennali allievi sottufficiali, prescindendo dal requisito del periodo di servizio di istituto, in analogia a quanto già previsto per i civili, nei cui confronti i militari predetti hanno in più il requisito del servizio prestato nell'Arma. Infatti nel fare il concorso misto si era stabilito allora che, mentre i civili potevano concorrere senz'altro, e quindi entravano come allievi sottufficiali, e diventavano sottufficiali a 20 anni, l'appuntato e il carabiniere che frequentavano il corso dovevano avere un minimo di servizio di istituto. Ora, invece, i militari che hanno il titolo di studio equivalente a quello dei civili, fruiscono dell'esonero dal requisito del periodo di servizio di istituto, e ciò è giusto. Anzi, a maggior ragione si ha motivo di scegliere i sottufficiali tra i militari. I militari infatti per il solo fatto di aver già prestato servizio, hanno una certa conoscenza del loro ufficio. Si dispone, inoltre, che tutti gli appartenenti alle Forze armate, qualunque sia il grado da essi rivestito, possano beneficiare della maggiorazione del limite di età che era stato stabilito, solo per i caporali maggiori e i sergenti dell'Esercito, a 28 anni; e ciò per consentire una più larga disponibilità di concorrenti e quindi una migliore scelta degli elementi da ammettere ai corsi in questione. È previsto, infine, che i militari dell'Arma ammessi a frequentare i corsi biennali, conservino il grado rivestito, in analogia a quanto già in atto per gli altri militari dell'Arma ammessi ai corsi annuali, prescindendo dal titolo di studio.

Con l'articolo 2 si adegua il trattamento previsto per i civili a quello stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, per gli appuntati e carabinieri. Tale adeguamento è consigliato dalla opportunità che, coincidendo il corso di questi ultimi con quello del secondo anno dei primi, siano comuni, ad entrambe le categorie di allievi, i seguenti requisiti: l'invio alle stazioni per il periodo di esperimento; le modalità e

la durata dell'esperimento stesso; il rientro alla Scuola centrale di Firenze per gli esami finali. Fin'ora accadeva che, per gli esami finali, gli allievi, invece di essere riconcentrati a Firenze, venivano suddivisi dal Comando generale in diverse sedi di esame. Gli esami stessi venivano perciò dati in sedi differenti e con criteri e commissioni diverse, senza cioè una valutazione unica che è, invece, quanto mai opportuna.

Il progetto in discussione, quindi, rimedia a questa disparità di valutazione.

Si dispone anche la riduzione da 9 ad 8 mesi della durata del secondo anno di corso, e questo per ragioni pratiche inerenti al funzionamento della scuola e per ottenere che fra gli esami di prima sessione e quelli di riparazione intercorra un periodo di almeno due mesi per la preparazione. 75 mila uomini hanno a disposizione la sola Scuola centrale e quindi le esigenze pratiche di questa Scuola sono tali che bisogna ridurre da 9 a 8 mesi il termine per evitare che i corsi si sovrappongano. Si dispone anche la riduzione da 60 giorni a 30 del periodo di esperimento presso le stazioni, in vista dell'opportunità che l'anno scolastico sia contenuto entro 12 mesi, per non pregiudicare la regolare successione dei corsi annuali, che, di norma, hanno inizio il 15 ottobre.

Si dispone, infine, l'eliminazione della precisazione circa i compiti che gli allievi devono svolgere durante il suaccennato esperimento, allo scopo di non porre gli allievi stessi in posizione antigiuridica, in quanto, non avendo conseguita la promozione a vice-brigadiere, e quindi la qualifica di polizia giudiziaria, non potrebbero assolvere vere e proprie funzioni di comandante di stazione.

Con l'articolo 3 si riduce da 2 ad 1 anno il requisito del servizio di istituto prestato presso le stazioni; si computa valido, ai fini dell'ammissione ai corsi sottufficiali, il servizio di istituto non prestato presso le stazioni; si eleva da 28 a 30 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai corsi. La modifica intesa a ridurre da 2 a 1 anno il requisito del servizio di istituto prestato presso le stazioni, è suggerito dall'opportunità di eliminare una causa di forte malcontento. Infatti i civili sono nella condizione di conseguire il grado di vicebrigadiere a 20 anni di età, mentre per i pro-

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

venienti dall'Arma, tale grado è conseguibile a 22 anni circa. La modifica che tende a computare come valido, ai fini dell'ammissione ai corsi, il servizio di istituto non prestato presso le stazioni, si rende necessario per favorire la destinazione ai battaglioni mobili, agli squadroni territoriali, ai reparti mobilitati e comunque ai reparti speciali, di elementi giovani, il che non si potrebbe verificare qualora si considerasse, come titolo valido per l'ammissione ai corsi di allievi sottufficiali, soltanto il servizio presso le stazioni. L'elevazione da 28 a 30 anni del limite massimo di età per l'ammissione ai corsi è intesa a consentire la partecipazione ai concorsi di un maggior numero di aspiranti, aumentando così le possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione.

L'articolo 4 apporta all'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale n. 588 una variante, per cui si adegua il trattamento previsto per gli appuntati e carabinieri a quello previsto per i civili. Tale variante è imposta dagli stessi motivi prospettati per l'emendamento all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 588. Con l'articolo 5 viene fissato l'ordine che dovranno seguire in graduatoria gli allievi sottufficiali agli effetti della loro nomina a vice-brigadiere. Con l'articolo 6 si stabilisce la decorrenza del provvedimento al 1º giugno 1948, stante la necessità di normalizzare alcune situazioni che, in relazione all'emanando disegno di legge — il cui corso non si prevedeva peraltro dovesse essere tanto laborioso si sono determinate a cominciare dal corso allievi sottufficiali 1948-49. Propongo, pertanto, agli onorevoli colleghi la presa in considerazione della legge e il passaggio all'esame degli articoli.

BARONTINI. La decorrenza del provvedimento legislativo viene fissata al 1º giugno 1948, e nel documento che ci è stato trasmesso dalla Camera si spiegano le ragioni di questa decorrenza con la necessità di normalizzare alcune situazioni determinatesi in relazione all'emenando disegno di legge. Desidererei sapere di che cosa si tratta.

CERICA, relatore. Si sono verificati, per questo provvedimento, gli stessi inconvenienti che il senatore Cadorna ha esposto riferendosi ai corsi allievi ufficiali di Lecce. Siccome i corsi non finivano entro i dodici mesi prescritti, si

verificava un sovrapporsi di corsi differenti con accavallamento delle anzianità relative.

CALDERA. A me pare che il mese di esperimento di cui al terzo comma dell'articolo 4 sia un periodo di tempo troppo breve. Oggi ai carabinieri si richiedono servizi molto complessi, quali, per esempio, la raccolta di informazioni di carattere economico-finanziario, informazioni sullo stato civile, la composizione di divergenze e, in conseguenza, la conoscenza delle leggi che regolano la nostra vita sociale. Per questi motivi mi sembra che un mese di esperimento sia troppo breve: non si ha neanche il tempo di conoscere i colleghi e il comandante della stazione.

CERICA, relatore. Ciò che dice il collega Caldera è esatto perchè effettivamente la stazione dei carabinieri è la cellula fondamentale dell'Arma: ad essa fanno capo tutte le questioni riguardanti la legge penale e tutti i fenomeni della vita individuale e collettiva. Per assolvere a un còmpito così importante, il comandante di stazione dei carabinieri deve essere un uomo che matura lentamente la sua esperienza attraverso tutta la sua carriera. Chi è in grado di poter dirigere una stazione è solo il vecchio sottufficiale che, attraverso una trentina di anni di carriera, ha potuto giornalmente rendersi conto della importanza della stazione stessa e si è trovato di fronte ad ogni sorta di avvenimenti imprevisti.

Io stesso ho prestato diversi anni di servizio come ufficiale dei carabinieri ed ho potuto constatare che la vita ci presenta ogni giorno fenomeni e problemi diversi. Quindi credo che un mese o tre di esperimento sia sempre un limite di tempo troppo breve. Lo scopo di questo periodo di esperimento è unicamente quello di mostrare come praticamente si tiene l'amministrazione interna della stazione, cioè come funziona il meccanismo burocratico interno. Si tratta di spiegare quali sono i documenti che il sottufficiale deve mensilmente tenere per il pagamento dei Carabinieri e per le diverse contabilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente;

«L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata:

- a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;
- b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi, soggetti a ferma o a rafferma;
- e) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggettⁱ a ferma o a rafferma nonchè fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28º anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.
- «I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a per deficienza di candidati dichiarati idonei saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proporzionale.
- «I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera b) per deficienza di candidati dichiarati idonei saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c), e viceversa.
 - «I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a metri 1,70; avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

- «I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera e), concorrono alla ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
- «Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
- « Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 è sostituito dal seguente:

- «I corsi di istruzione per gli allievi, di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del presente decreto, avranno la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.
- « Nel primo anno, al termine dell'ottavo mese, gli allievi sottufficiali saranno avviati presso le stazioni dell'Arma per la durata di 60 giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.
- «Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami con modalità prescritte dal Comando generale dell'Arma.
- «Al termine dell'ottavo mese del 2º anno di corso, il quale sarà svolto in comune con gli allievi provenienti dal personale dell'Arma di cui al precedente articolo 1, lettera b), gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comando generale dell'Arma.

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

« Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia, da cui la stazione dipende, esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

«Gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola, dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

«Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del presente decreto, dovranno:

aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia;

non aver superato il 30° anno di età; emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacità professionale ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del presente decreto, il corso avrà la durata di otto mesi e sarà svolto in comune con gli allievi, di cui alle lettere a) e c) del predetto articolo 1, frequentanti il 2º anno di corso.

«Al termine del corso gli allievi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del presente decreto saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 5, comma 4°. «Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire le promozioni a vicebrigadiere ».

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti della promozione a vicebrigadiere, gli allievi sottufficiali, che abbiano superati gli esami finali, seguiranno, in graduatoria, l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato, da ciascuno di essi, in conformità alle vigenti disposizioni del regolamento di servizio interno per la Scuola.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1º giugno 1948.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano
promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra »
(N. 1334) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, relatore. È questa una legge di portata limitata. Si tratta di ufficiali dell'Esercito reclutati attraverso corsi per sottufficiali, di cui ad una legge del 1938, che hanno una carriera limitata al grado di capitano. Questi ufficiali, che hanno conseguito una promozione per merito di guerra al grado di tenente o

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

di capitano o abbiano ottenuto un avanzamento per merito di guerra negli stessi gradi o in quello di sottotenente, si trovano in una condizione di palese inferiorità rispetto ai colleghi provenienti dai sottufficiali, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo per merito di guerra, poichè con la legge iniziale per la quale sono stati reclutati si limita la loro carriera al grado di capitano. Questo stato di cose che riguarda un numero limitato di persone sembra non giusto. L'ingiustizia si palesa più stridente nel caso di quei sottufficiali che, con la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo per merito di guerra, hanno ottenuto l'ammissione alla carriera continuativa e che, allorquando concorsero per l'ammissione ai corsi di accertamento da cui sono stati tratti gli ufficiali a carriera limitata, furono bocciati e non riuscirono a superare la selezione proprio nei confronti di quei loro ex-colleghi che oggi si trovano rispetto ad essi in condizioni di inferiorità. Anche questa ragione milita perciò a favore del provvedimento. Ricordo poi che le nuove leggi di avanzamento, stato ed ordinamento, in corso di elaborazione, prevedono la soppressione di questa categoria di ufficiali a carriera limitata. Con tutto ciò, per ragioni morali e di giustizia, è giusto non rimandare oltre la soluzione di questa particolare questione che, ripeto, interessa un ristretto numero di ufficiali. All'esigenza affermata provvede l'articolo 1 del disegno di legge, mentre l'articolo 2 prevede che fino alla promozione a maggiore si continua ad osservare il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni. Propongo, pertanto, che questo disegno di legge, che ha soprattutto un valore morale, venga approvato dalla Commissione.

BARONTINI. Sono perfettamente d'accordo sulle ragioni morali e di giustizia che militano a favore del provvedimento. Desidero soltanto fare un rilievo di carattere, vorrei dire, indicativo. Noto cioè che nell'articolo 1 si dice che gli ufficiali in considerazione « possono proseguire nella loro carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra ecc. ». Ora dico francamente che non mi piace quel « conseguano ». Noi ci auguriamo che guerre non ce ne siano più e pertanto se nel disegno di leg-

ge non ci fosse stato quel « conseguano » penso che sarebbe stato molto meglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano.

I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni predette e che in base alla anzianità posseduta vengano a risultare, al momento della entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore.

(È approvato).

Art. 2.

Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente articolo 1 continuerà ad essere applicato il limite di età previsto per gli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano dalla tabella n. 1 allegata alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

I capitani ammessi a proseguire la carriera ai sensi del precedente articolo 1, i quali siano dichiarati non prescelti in sede di giudizio di avanzamento a maggiore, sono trattenuti in servizio permanente fino al raggiungimento del limite di età di cui al precedente comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: «Cessione all'Istituto "Andrea Doria", per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavato della vendita della ex corazzata "Italia" » (N. 967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Macrelli ed altri: « Cessione all'Istituto "Andrea Doria", per la assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavato dalla vendita della ex corazzata "Italia" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia, relatore, per far conoscere ai colleghi il parere su di esso della Commissione finanze e tesoro e per prospettare una soluzione del problema.

ELIA, relatore. Questo disegno di legge si è arenato per l'opposizione fatta dalla Commissione finanze e tesoro alla sua formulazione. Io avevo proposto che la formulazione fosse mutata nel senso che non si dicesse più che all'Associazione era dato il ricavato della vendita della ex corazzata Italia, perchè indubbiamente questa è una formulazione troppo vaga. Infatti il ricavato del reddito potrebbe ascendere a miliardi ovvero a qualche centinaio di milioni e lo Stato in fondo donerebbe una cosa di cui non saprebbe neppure l'esatto valore. La Commissione di finanze perciò faceva giustamente rilevare che in questo modo si sarebbe dato inizio ad un principio che potrebbe diventare molto pericoloso, cioè che lo Stato si disfà di cose di cui non conosce il valore.

Per questo io avevo proposto un'altra formulazione per cui si dovrebbe dire che sul ricavato dalla vendita della corazzata si dà all'Istituto, certamente benemerito e meritevole di aiuto (e mi sono pervenute voci anche dal Ministero della marina e da ufficiali di grado superiore della Marina che chiedono insistentemente che si definisca questa situazione) una somma fino alla concorrenza di un limite da sta-

bilirsi. Si potrebbe cioè stabilire l'occorrenza dell'Istituto e dire che il ricavato superiore a questa occorrenza, cioè la parte eccedente, resta allo Stato. Però anche questa formulazione ha incontrato difficoltà presso la Commissione finanze e tesoro tanto che io avevo richiesto che il parere della Commissione stessa venisse espresso per iscritto in modo che potessimo conoscere l'esatto pensiero di essa in proposito.

PRESIDENTE. Faccio presente al relatore e ai colleghi che da parte del Ministro Pella è pervenuta alla Presidenza della 5ª Commissione una lettera, che è stata comunicata anche a me, e che per una più esatta cognizione da parte dei colleghi leggerò integralmente. In essa si dice: « Il disegno di legge indicato nell'oggetto (Atto del Senato n. 967) è inteso a devolvere a favore dell'Istituto "Andrea Doria", istituito a favore degli orfani e delle famiglie dei dipendenti della Marina militare caduti in guerra o in dipendenza di essa, il ricavato della vendita dell'ex corazzata Italia da alienare in base alle vigenti disposizioni. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, scopo del provvedimento sarebbe quello di fornire al predetto Ente i mezzi necessari per fronteggiare adeguatamente i propri compiti istituzionali stante le precarie condizioni economiche dell'Ente medesimo. Al riguardo, questo Ministero, pur non disconoscendo le finalità assistenziali che il cennato Istituto persegue e le difficoltà finanziarie in cui lo stesso versa, deve, per altro, far presente che ai sensi dell'articolo 39 della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è vietata la devoluzione di proventi di spettanza dell'Erario per scopi particolari.

« D'altra parte occorre tener presente che lo eventuale accoglimento della suddetta proposta ad esclusivo vantaggio di una limitata categoria di assistibili non mancherebbe di costituire un precedente facilmente evocabile da istituzioni similari, il che sarebbe da evitare, attese le condizioni del bilancio e le imprescindibili esigenze cui necessita provvedere nell'attuale momento. Firmato: Pella ». La lettera del Tesoro è dunque chiaramente negativa.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Riguardo a questo provvedimento di

29^a RIUNIONE (26 ottobre 1950)

legge il Ministero della difesa si rimette a quanto vorrà decidere la Commissione.

CINGOLANI. Vorrei ricordare ai colleghi di non dimenticare il punto dal quale siamo partiti unanimi quando fu presentata questa proposta di legge. Tutti allora dicemmo che era una iniziativa bella e giusta. Fu osservato che la forma non andava ed allora fu modificata. Ora non so come se ne possa uscire con un parere negativo dato che noi abbiamo assunto un impegno particolare nei confronti dei figli dei caduti. Quando ero al Ministero dell'aeronautica mi occupai molte volte dell'O.N.F.A., che sarebbe l'Opera per i figli dei caduti dell'aviazione. Orbene, tutte queste opere tirano avanti una vita stentata.

Nell'O.N.F.A. si hanno più di 1000 orfani, di cui ben 600 sono orfani di caduti nella guerra di Liberazione; Mentre l'Istituto « Andrea Doria » assiste un numero di orfani di marinai anche maggiore. Ora vorrei pregare il relatore di studiare la formula insieme con i colleghi della 5^a Commissione per vedere come si possa trasformare il progetto per dare un sussidio

all'Istituto, che gli consenta di chiudere il proprio bilancio con un po' più di respiro.

PRESIDENTE. Faccio mia la proposta formulata dall'onorevole Cingolani, nel senso che il relatore si metta d'accordo con la Commissione finanze e tesoro e veda di superare le difficoltà esistenti presso il Ministero del tesoro.

GASPAROTTO. Ma lo Stato è deciso a vendere il relitto della corazzata?

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Lo Stato deve alienare la corazzata; ma, per quanto riguarda il prezzo del relitto, indubbiamente più il tempo passa, più il prezzo aumenta.

GASPAROTTO. E il prezzo quale sarebbe in linea di massima?

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Circa 300 milioni.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, resta inteso che il relatore si premurerà di trovare un accordo con la 5^a Commissione e con il Ministero del tesoro. Pertanto la discussione del presente disegno di legge si intende rinviata.

La riunione termina alle ore 11,30.